

Civile Sent. Sez. 2 Num. 3487 Anno 2019

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

Data pubblicazione: 06/02/2019

SENTENZA

sul ricorso 374-2014 proposto da:

L'ABBATE FRANCESCO, L'ABBATE ADDOLORATA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SICILIA 253, presso lo studio dell'avvocato IVO MAZZONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GIAMBATTISTA MOLA, PIETRO D'EGIDIO;

- ricorrenti -

contro

MONTANARO MARIO, MONTANARO ANNA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1042/2013 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica


2018

1161

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udienza del 14/03/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO
MARCHEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il rigetto
del ricorso.



~~Corte di Cassazione - copia non ufficiale~~



R.G. 374-2014

FATTI DI CAUSA

1. Francesco e Addolorata L'Abbate ricorrono per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari 29 agosto 2013, n. 1042, che ha rigettato l'appello da essi proposto e confermato la sentenza del Tribunale di Bari n. 101/2009. Il Tribunale di Bari aveva respinto le domande proposte da Maria Domenica Cannone, dante causa dei ricorrenti, di reintegrazione nel possesso di un immobile sito in Polignano a Mare e di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà dello stesso, nonché di accertamento della nullità della donazione di Anna Montanaro in favore di Mario Montanaro del medesimo bene e aveva invece accolto la contrapposta domanda riconvenzionale, proposta da Mario Montanaro, di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione del medesimo bene.

2. Gli intimati Mario e Anna Montanaro non hanno proposto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

a) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1142, 1158, 2697, 2729 c.c.: la Corte d'appello, nel confermare la decisione di primo grado di rigetto della domanda di Cannone di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile, ha fatto applicazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, principio tipico del processo penale che "non trova riscontro nel nostro ordinamento per quanto attiene il processo civile e, pertanto, non è applicabile all'istituto dell'usucapione".

Il motivo è fondato. La Corte d'appello, nel valutare le risultanze istruttorie di primo grado (in particolare le dichiarazioni dei testimoni

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Stefano Modugno, Isabella Cicorella, Paolo Recupero e i documenti depositati da parte attrice), ha utilizzato il canone dell'oltre ragionevole dubbio; in materia di usucapione, secondo la Corte d'appello, non sarebbe sufficiente una *semiplena probatio* o anche il ricorso al canone del più probabile che non tipico del processo civile, ma occorrerebbe adottare il criterio proprio del processo penale della prova al di là di ogni ragionevole dubbio. L'affermazione del giudice di merito non può essere condivisa. Il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio deriva dall'anglo-americano *beyond any reasonable doubt* ed è stato inserito nel nostro ordinamento, al primo comma dell'art. 533, comma 1 c.p.p. (che recita "il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli oltre ogni ragionevole dubbio"), dalla legge 46/2006. Esso è canone specifico del processo penale – correlato alla regola *in dubio pro reo* e ai suoi corollari della presunzione d'innocenza dell'imputato e dell'esclusivo onere della prova di colpevolezza a carico dell'accusa – ed è estraneo al processo civile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, diversa è la regola probatoria nel processo penale e in quello civile: "nel primo vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (..); lo standard di certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternative) disponibili in relazione al caso concreto: nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi



elementi di conferma" (Cass., sez. un., n. 582/2008). Standard probatorio della preponderanza della prova che vale anche in materia di usucapione, ove pure si sottolinea la necessità di rigore – anche alla luce della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Pye c. Regno Unito – nell'apprezzamento sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà (Cass. 20539/2017).

b) Il secondo motivo contesta nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 112 c.p.c.: la Corte d'appello non ha esaminato il motivo d'appello che aveva censurato l'accoglimento della contrapposta domanda di usucapione fatta valere da Mario e Anna Montanaro.

Il motivo è fondato. I ricorrenti avevano impugnato la sentenza di primo grado "anche nella parte in cui accoglie la domanda di usucapione proposta da Montanaro Anna e Montanaro Mario" e il giudice di secondo grado ha ommesso di esaminare la doglianza.

c) Il terzo motivo fa valere ommesso esame di fatto decisivo: Maria Domenica Cannone aveva chiesto la declaratoria di nullità della donazione in quanto donazione di bene altrui e il giudice d'appello ha ritenuto che il rigetto della domanda di usucapione dalla medesima avanzata precludesse l'esame della domanda per carenza di interesse degli appellanti.

La censura rimane assorbita dall'accoglimento dei precedenti motivi.

d) Il quarto motivo contesta nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 342 c.p.c.: Maria Domenica Cannone aveva in primo grado chiesto di essere reintegrata nel possesso dell'immobile, la domanda è stata riproposta in appello da Francesco e Addolata L'Abbate e la Corte l'ha erroneamente dichiarata inammissibile per mancata indicazione dei motivi.

Il motivo non può essere accolto. Come emerge dall'esposizione del motivo, che trascrive – secondo le parole dei ricorrenti – "buona parte



dell'atto di appello", la doglianza relativa alla domanda di reintegrazione nel possesso è priva di argomenti specifici, concernendo, quelli enunciati, la situazione di fatto finalizzata alla domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione, così che correttamente la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del motivo.

e) L'accoglimento dei primi due motivi determina l'assorbimento del quinto, con il quale i ricorrenti lamentano - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 41 d.m. 140/2012 e 9, commi 1 e 2 d.l. 1/2012 - il "malgoverno" delle spese posto in essere dalla Corte d'appello.

2. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai due motivi di ricorso accolti e la causa va rinviata al giudice di secondo grado che, alla luce dello standard probatorio sopra richiamato, rivaluterà gli elementi di prova.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo, rigetta il quarto, dichiara l'assorbimento del terzo e del quinto motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, a diversa sezione della Corte d'appello di Bari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione Civile, il 14 marzo 2018.

Il Consigliere estensore
Chiara Besso Marcheis

Il Presidente

Luigi Giovanni Lombardo

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERJ

DEPOSITATO IN CA...